

Autorizzazione per l'apertura di sala giochi e per l'installazione di apparecchi per il gioco lecito. L.R. N. 40/2013

Descrizione

Con **legge regionale 29 ottobre 2013, n. 40**, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco" la Regione Abruzzo ha determinato le regole per il rilascio dell'Autorizzazione Comunale per l'apertura di sale gioco e per l'installazione di apparecchi per il gioco lecito.

Ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 40/2013:

- a) per sale da gioco devono intendersi tutti i locali adibiti prevalentemente all'attività di gioco con vincita in denaro il cui esercizio è autorizzato ai sensi dell'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- b) per apparecchi per il gioco lecito devono intendersi gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che distribuiscono vincite in denaro indicati dall'art. 110, comma 6, del predetto Testo Unico;
- c) per luoghi sensibili devono intendersi:
 - I) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università;
 - II) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;
 - III) i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi;
 - IV) le caserme militari;
 - V) i centri di aggregazione di anziani;
 - VI) tutti i luoghi di culto;
 - VII) i cimiteri e le camere mortuarie.

L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Comune territorialmente competente.

L'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.

L'autorizzazione ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza.

Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della legge richiamata.

E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici.

Requisiti di accesso

Soggetti in possesso dei requisiti morali ai sensi e per gli effetti dell'art.67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (antimafia), del D.Lgs n. 59/2010 art. 71 e degli artt. 11, 12, 92 e 131 del TULPS (R.D. n. 773/1931).

Gli apparecchi da trattenimento e/o giochi sono omologati e conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni, nonché alle disposizioni di cui agli artt. 86 e 110 del TULPS - R.D. n. 773/1931, il cui numero dei giochi leciti previsti non supera il massimo consentito dalla normativa vigente in materia.

Gli apparecchi, congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che consentono vincite in denaro, sono vietati ai minori di anni 18 e devono essere certificati all'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

I locali devono essere conformi alle norme in materia di igiene e sanità pubblica in relazione alla destinazione d'uso idonea.

Normativa di riferimento

Legge Regionale n. 40 del 29/0/2013;

TULPS (R.D. n. 773/1931)